



**Città Metropolitana di Genova**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**  
**DIREZIONE AMBIENTE**

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo  
Composto N. 10  
Pagina  
26/01/2016  
IL FUNZIONARIO  
Maurizio Ferrarini

Prot. Generale N. 0098688 / 2015

Atto N. 4718

**OGGETTO:** LIGUROIL S.R.L., VIA B. PARODI, 153 A – 16014 - CERANESI (GE).  
IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA, DEPOSITO PRELIMINARE, PRE-TRATTAMENTO,  
MISCELAZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI, NON PERICOLOSI E RECUPERABILI E  
SUCCESSIVO LORO INVIO A SMALTIMENTO/RECUPERO.  
PROVV. DIR. N. 2545 DEL 18.06.2014 (A.I.A.) - EX D.LGS. 152/2006, TITOLO III BIS.  
MODIFICA ED AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA  
AMBIENTALE.

In data 28/12/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI, adotta la seguente Determinazione Dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il bilancio di previsione triennale 2015/2017, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitan con deliberazione n. 37/64063 in data 24 luglio 2015 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;

Visto il Decreto Legislativo 18.01.2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";

Visto il D. Lgs. n. 205 del 3.12.2010 recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

Visto il D.Lgs. n. 46 del 4/3/2014 recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Legge Regionale 21.06.1999, n. 18;

Vista la Legge Regionale 31.10.2006 n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

Visto il P.D. n. 2545 del 18.06.2014 con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) alla LIGUROIL S.r.l. relativamente allo stabilimento sito a Ceranesi (GE) in via Bartolomeo Parodi 153 A;

Viste le note assunte al protocollo provinciale con n. 105747 del 10.11.2014 e n.110087 del 24.11.2014 con la quale la LIGUROIL S.r.l. ha richiesto modifica o integrazione dell'autorizzazione integrata ambientale per una serie di modifiche non sostanziali;

Vista la nota della Provincia di Genova protocollo n. 110871 del 25.11.2014 con la quale è stata comunicata la "non sostanzialità" delle modifiche richieste con le note n.105747/2014 e n.110087/2014 ed avviato il relativo procedimento;

Viste le ulteriori note n.81237/2014, n. 81756/2014, n.88224/2014, n.102447/2014, n.105747/2014,

n.110710/2014, n.114577/2014, n.117441/2014, n.118839/2014 e n.4002/2015 con le quali vengono richieste integrazioni/modifiche ad alcuni punti del testo del Provvedimento e la nota n.82085/2014 che rileva un mero errore di riporto al p.to 68 dell'AIA vigente;

Ritenuto peraltro di dover procedere a modificare alcune prescrizioni per meglio chiarirne la corretta applicazione dell'ambito della gestione dei rifiuti;

Vista la nota della Città Metropolitana di Genova protocollo n. 19523 del 04.03.2015 con la quale sono state richieste integrazioni alle domande di modifica non sostanziale e sono stati contestualmente interrotti i termini del procedimento;

Vista la nota di ARPAL assunta con protocollo n. 120440 del 24.12.2014 con la quale è stato trasmesso un parere circa le richieste di integrazione e modifica sino a quella data presentate da Liguroil S.r.l.;

Vista la nota della Città Metropolitana di Genova n.19523 del 04.03.2015 con la quale sono stati forniti all'Azienda una parte dei chiarimenti richiesti circa l'interpretazione di talune prescrizioni dell'AIA;

Considerato che, tra queste, vi è quella relativa alla corretta attribuzione del codice operazione per i rifiuti in ingresso all'impianto e destinati alla miscelazione, individuato nel D14/R12. L'azienda ha, da sempre, attribuito un codice operazione D13/R12. Considerando che l'Azienda è al corrente di tale necessaria variazione, si ritiene che debba allinearsi al D14 a partire dalla data di emanazione del presente Provvedimento;

Viste le note assunte al protocollo della Città Metropolitana di Genova con il n. 25201 del 19.03.2015 e n. 29147 del 31.03.2015 con le quali l'Azienda ha fornito una parte delle integrazioni richieste con la nota della Città Metropolitana di Genova n.19523 del 04.03.2015, relativamente all'introduzione di compattatori ed al commissionamento di studi di fattibilità per attestare l'analogia delle caratteristiche chimico-fisiche di talune tipologie di rifiuti al fine di richiedere l'effettuazione di omologa unica;

Considerato che per il CER 150203 (Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 150202\*) è stata chiesta dall'Azienda la possibilità di stoccarlo anche all'interno di compattatori da collocarsi all'interno dell'insediamento e che tale modalità di gestione del rifiuto non incide sulla quantità autorizzata in termini di stoccaggio complessivo;

Preso atto dei contenuti della nota Arpal pervenuta con protocollo della Città Metropolitana di Genova con il n. 23563 del 17.03.2015 e relativa a considerazioni tecniche e gestionali su:

- procedura di ispezione e manutenzione periodica dei serbatoi di stoccaggio, per la quale si provvede ad inserire una prescrizione sulla periodicità di verifica (modificando così la tab.10 del PMC) e sulla necessità di estendere la verifica anche alle tubazioni connesse ai serbatoi;
- efficienza di recupero minimo di oli dai rifiuti, per la quale Arpal specifica che i dati dovranno risultare "dimostrabili e realmente misurabili", da valutarsi nella relazione annuale, confrontandoli con gli anni precedenti e con i dati di settore, al fine di ottenere un trend migliorativo dell'attività di recupero.

Vista la nota n. 29018 del 01.04.2015 con la quale si è espresso parere favorevole all'introduzione dei compattatori per lo stoccaggio del solo CER 15 02 03;

Preso atto che l'Azienda intende fornire uno studio di fattibilità per la valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche di una serie di rifiuti provenienti dalle medesime attività o da attività diverse ma con caratteristiche analoghe, in modo da poter formalizzare una richiesta di omologa unica per taluni CER;

Ritenuto di procedere all'aggiornamento dell'AIA e di procedere in un secondo tempo alla valutazione di quanto verrà presentato dall'Azienda ai fini di ottenere l'assenso alla compilazione di un'unica omologa per alcuni CER, già elencati con la nota Liguroil assunta al protocollo della Provincia di Genova con il n°105747 del 10.11.2014;

Esaminato il documento inerente lo stoccaggio/smontaggio RAEE assunto al protocollo provinciale con il n. 81756 del 27.08.2014;

Valutata positivamente l'ipotesi di modificare la prescrizione 55 della sezione rifiuti dell'AIA, così come indicato da Arpal, per quanto attiene ai criteri di spostamento dei carichi rinvenuti positivi al rilevamento radiometrico;

Tenuto conto di quanto indicato dall'Azienda nella nota assunta al protocollo provinciale col n. 81753 del 27.08.2014 e di quanto valutato da Arpal con la propria nota n. 120440 del 24.12.2014, si ritiene di poter elidere parte della prescrizione 94 dell'AIA inerente il divieto di stoccaggio di RAEE di cui ai CER 16 05 04\* e 16 05 05 presso l'impianto Liguroil. Si conferma il divieto, ma si elide la richiesta di elaborazione di una relazione per la gestione di eventuali carichi che dovessero risultare contaminati. Questo perché Liguroil è solita chiedere le analisi prima del ritiro del rifiuto proprio per verificare la presenza/assenza di PCB/PCT > 50 ppm, concentrazione oltre la quale non si procede al ritiro. Tali analisi e tale prassi gestionale risulta pertanto già inclusa nella procedura di omologa;

Verificato il refuso presente nella prescrizione 68 che cita una procedura per la bonifica dei serbatoi presente a pagina 30 dell'AIA, si provvede a modificare il testo con l'indicazione delle pagine corrette 27 e 28 per il reperimento della procedura in questione;

Viste le richieste formulate dall'Azienda di estendere l'esclusione presente al p.to 37 delle prescrizioni dell'AIA circa l'effettuazione dell'analisi di classificazione dei rifiuti con CER 150204 (filtri dell'aria dalle sole autovetture), anche a tutti i veicoli con motore a combustione (nota Azienda pervenuta con protocollo n. 88224/2014) e con motori elettrici (nota Azienda pervenuta con protocollo n.102447/2014), si ritiene di poter modificare in tal senso la prescrizione;

Ritenuta possibile la definizione di un percorso di valutazione specifica per CER aventi la stessa natura e provenienza (ma anche con produttori diversi), finalizzati ad attestare la costanza delle loro caratteristiche chimico-fisiche tali da consentire di effettuare uno studio ad hoc per pervenire alla redazione di un'unica scheda di omologa. Si provvede ad inserire e regolamentare tale possibilità;

Preso atto dell'intenzione dell'Azienda di realizzare un soppalco per lo stoccaggio di contenitori puliti e/o riutilizzabili dai clienti per la raccolta di alcune tipologie di rifiuti, si ritiene opportuno precisare nel testo del provvedimento il divieto di stoccaggio di qualsiasi tipologia di rifiuto sul nuovo manufatto interno;

Preso atto delle richieste formulate dalla Liguroil S.r.l. con nota registrata al protocollo provinciale col n. 110087 del 24.11.2014, ed in particolare:

- o La richiesta di redigere un'unica omologa per rifiuti originati da manutenzione di macchine lava pezzi e da manutenzione di caldaie (stesse attività, svolte in luoghi diversi), conferiti in impianto da un unico produttore. Su questo si inserisce una prescrizione che richiede uno studio con trend minimo di dati analitici per attestare la ripetitività delle caratteristiche del rifiuto di cui si vuole di volta in volta accorpere l'omologa;
- o La possibilità di conferire a recupero un rifiuto entrato con codice operazione "D": si interviene a modificare la prescrizione 34 dell'AIA inserendola bi-direzionalità del passaggio (da R a D e viceversa), chiarendo che, laddove su un rifiuto non vengano eseguite operazioni di alcun tipo, non può essere cambiato il codice operazione D/R attribuito al rifiuto in ingresso all'impianto Liguroil, ma che dovrà essere mantenuta la stessa D/R anche in uscita. Quest'ultimo aspetto verrà chiarito intervenendo a modificare la prescrizione n. 110 dell'AIA;
- o La possibilità di stoccare il CER 160114\* (antigelo) anche nel sito 2, in contenitore separato dal corrispettivo non pericoloso 160115. Si modifica il rigo del CER 160114\* della tabella 1 dell'AIA.

Preso atto della problematica gestionale esposta da Liguroil con la nota pervenuta alla Provincia di Genova con il n. 110710 del 25.11.2014, relativamente al momento della registrazione dell'avvenuto superamento dei 2000 kg di rifiuti in ingresso (per singola tipologia ed unica provenienza), si ritiene di dover procedere a meglio regolamentare tale aspetto intervenendo ad integrare l'esistente prescrizione 40 dell'AIA;

Vista la richiesta dell'Azienda di poter utilizzare la volumetria nota della tramoggia in cui vengono fatti transitare i rifiuti oleosi in ingresso/uscita dall'impianto nei casi di disservizio del sistema di pesatura dei carichi (cd. pesa-assi) e visto il parere positivo di Arpal, si provvede a modificare la prescrizione 31 dell'AIA, assentendo a tale modalità di sostituzione in emergenza, ma (nel contempo) anche garantendo un pesa-assi

sostitutivo ed analogo a quello in uso in caso di disservizi al sistema originario di pesata superiore a 15 giorni lavorativi. Questo perché, in ogni caso, il sistema volumetrico di valutazione dei carichi non può sostituire un sistema di pesata vero e proprio;

Valutato che, da alcuni contenuti della richiesta chiarimenti pervenuta alla Provincia di Genova con nota n. 118839 del 19.12.2014, emerge una non corretta interpretazione dei contenuti della prescrizione 35, riferita ai soli oli esausti e non a tutte le tipologie di rifiuti in ingresso all'impianto, si procede a formalizzare tale precisazione;

Preso atto della richiesta dell'Azienda (nota protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 17939 del 24.02.2015) con la quale si richiede la possibilità di stoccare provvisoriamente taluni rifiuti in ingresso all'impianto in area provvisoria per 3 giorni prima dell'avvio degli stessi nell'area di stoccaggio definitivo e valutato opportuno consentire una collocazione provvisoria dei rifiuti in conferimento ed in imminente uscita dall'insediamento per il solo tempo necessario a trasferirli nel sito individuato ed attrezzato allo stoccaggio nell'impianto, o per avviare il trasporto presso terzi (se in uscita). Quindi, rifiuti conferiti nel tardo pomeriggio in impianto, dovranno essere collocati nel sito di stoccaggio entro la giornata successiva. Questo anche perché l'accettazione dei carichi deve contemplare in sé una programmazione degli ingressi in diretta connessione con le volumetrie di stoccaggio puntuale effettivamente disponibili presso l'impianto;

Considerato che Liguroil effettua, come unica attività di trattamento sui RAEE, l'attività di smontaggio e che non riceve rifiuti contenenti PCB, si procede a modificare il p.to 94 del P.D. n. 2545/2014;

Considerato che nella sopra citata nota vengono altresì richiesti chiarimenti circa l'applicazione delle prescrizioni nn. 98-99-100 sulla miscelazione dei rifiuti, l'Azienda, in particolare circa le modalità di assegnazione dei codici operazione in ingresso all'impianto ed in uscita verso terzi o con movimenti interni preventivi alla formazione del carico in uscita. Al fine di dirimere alcune di questi punti si provvederà a modificare il p.to 110 dell'AIA;

Valutata la richiesta dell'Azienda di modificare della prescrizione n. 95 del Provvedimento di A.I.A. che ribadisce la necessità di conformità tecnica dell'attività di gestione delle emulsioni e degli oli usati a quanto previsto dal D.Lgs. n. 95/1992 e dal D.M. 392/1996. A motivazione della richiesta, il rilievo sollevato da parte dei tecnici Arpal rispetto al riscontrato non funzionamento dei sensori di livello esterni ai serbatoi di stoccaggio oli/emulsioni. L'Azienda (con nota pervenuta alla Città Metropolitana di Genova con il n. 4002 del 16.01.2015) fa presente che il piano di adeguamento degli impianti era stato approvato dalla Provincia di Genova con Provvedimento Dirigenziale n. 2436 del 21.04.2006 e che già in allora la misurazione dei livelli di emulsioni/oli in serbatoio veniva effettuata manualmente con asta graduata esterna inserita nel passo d'uomo di ogni serbatoio. Questo perché era stata verificata l'inaffidabilità degli indicatori di livello determinata dai galleggianti posti nella parte alta dei serbatoi che non segnalavano una corretta misura e soprattutto un fermo pompe a serbatoio pieno. E' stato installato un sistema di arresto automatico (interruttori galleggianti), oltre alle misure con asta graduata da parte dell'operatore;

Valutati gli atti e trovata conferma delle approvazioni ricevute al riguardo, si ritiene di procedere ad integrare la prescrizione n. 95 prendendo atto dell'adeguamento a suo tempo approvato dalla Provincia di Genova;

Vista la nota PEC - protocollo n.37882 del 27.04.2015 con la quale l'Azienda presenta un'ulteriore richiesta di modifiche nello stoccaggio di taluni rifiuti e nell'inserimento di due nuovi CER, alla quale si ritiene di poter assentire;

Vista la nota dell'Azienda assunta a protocollo della Provincia di Genova con n. 43569 del 14.05.2015 con la quale l'Azienda ha trasmesso copia del bonifico relativo alle spese istruttorie per modifiche non sostanziali dell'A.I.A. vigente;

Vista la nota PEC - protocollo n. 45289 del 19.05.2015 con la quale Liguroil integra la documentazione relativa all'attività di smontaggio RAEE;

Acquisita la "Tabella 1 - Elenco rifiuti in ingresso", revisionata dall'Azienda e trasmessa alla Città Metropolitana di Genova con nota PEC - protocollo n. 45959 del 21.05.2015, e preso atto della contestuale richiesta di inserimento di taluni CER della categoria dei 19 xx xx;

Viste le relazioni tecniche fornite dall'Esperto Qualificato per la radioprotezione e trasmesse con note successive n. 79177 del 02.10.2015 e n. 83703 del 20.10.2015;

Vista la nota PEC n. 86649 del 03.11.2015 con la quale l'Azienda ha richiesto l'inserimento di altri due CER in autorizzazione e la possibilità di usare un detergente per la pulizia dei serbatoi di stoccaggio in caso di cambio di destinazione d'uso;

Ritenuto di poter integrare la tabella 1 coi CER richiesti (12 01 03 e 12 01 04) e valutato come assentibile l'impiego del detergente Dataflash ECO 35 kg R di cui è stata fornita scheda di sicurezza;

Preso atto che, di norma, è sufficiente l'impiego di acqua calda e vapore per la pulizia dei serbatoi (come già descritto alle pagine del P.D. n. 2545/2014 e che, qualora non sufficiente tale metodologia, verrebbe impiegato lo sgrassante sopra citato. In tal caso la procedura descritta alle pagine 27 e 28 del P.D. n. 2545/2014 diverrebbe la seguente:

- Primo lavaggio con acqua calda a  $T = 60^{\circ}\text{C}$  e  $P = 60$  bar;
- Spruzzatura del detergente;
- Secondo lavaggio con acqua calda a  $T = 60^{\circ}\text{C}$  e  $P = 60$  bar;
- Lavaggio con acqua calda a  $T = 80^{\circ}\text{C}$  e  $P = 100$  bar;
- Lavaggio con vapore a  $T = 100^{\circ}\text{C}$  e  $P = 30$  bar.

Vista la nota ARPAL assunta a protocollo della Provincia di Genova con n. 31889 del 24.12.2014, con la quale è stato trasmesso un parere tecnico in merito alle domande di modifica avanzate dall'Azienda sino alla fine di novembre 2014;

Vista la successiva nota di Arpal del 13.03.2015 con la quale viene fornito il richiesto parere tecnico in merito ai documenti Trasmessi da Liguoroil e riguardanti:

- le procedure di ispezione serbatoi e aree di stoccaggio;
- adozione di un valore di efficienza minima di recupero per singolo CER o loro raggruppamenti;
- rielaborazione documentale sulla gestione dell'impianto, coordinata con manuale ISO 14001.

Viste le note, trasmesse per vie brevi, con le quali Arpal ritiene che il proprio PMC debba essere aggiornato unicamente in "Tabella 9 - Rifiuti prodotti" estendendo l'esclusione dalle analisi chimiche per i rifiuti prodotti dalle operazioni D14/R12 e, nel contempo, portando i controlli Arpal da semestrali ad annuali, come per le altre Aziende AIA sul territorio;

Ritenuto, vista la "Tabella 9 - Controllo rifiuti prodotti" di cui al suddetto PMC, di integrare la stessa includendo, tra i rifiuti in uscita per i quali è concessa la deroga relativa all'analisi ad ogni conferimento, quelli aventi le stesse caratteristiche chimico fisiche (es. emulsioni oleose) anche con CER e classi di pericolosità differenti, conferiti ad impianti terzi con il codice CER prevalente costituente il carico;

Valutata la necessità di meglio regolamentare l'attribuzione dei codici operazione sui rifiuti in ingresso, in particolare per quelli destinati a miscelazione per i quali si prende a riferimento la Delibera della Regione Lombardia n. 3596/2012 e D.D.S. n. 1795/2014, individuando nelle operazioni D13/R12 i codici più idonei per i rifiuti miscelati;

Atteso che il Decreto Legislativo n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", entrato in vigore in data 11.04.2014, impone che i procedimenti non ancora giunti a conclusione e avviati in data posteriore al 7 gennaio 2013 siano rispondenti al decreto citato;

Atteso che, ai sensi dell'art. 29-ter, comma 1, lettera m), del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014, il gestore di un complesso IPPC, in caso di utilizzo, produzione o scarico di sostanze pericolose, deve redigere e trasmettere una relazione di riferimento relativa allo stato del suolo e delle acque sotterranee al fine di poter fare un raffronto con lo stato al momento della cessazione definitiva dell'attività secondo quanto stabilito dal D.M. n. 272 del 13.11.2014 recante le modalità per la redazione della relazione

di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs. n. 152/2006 e dalla D.G.R. n. 557/2014 su "indicazioni applicative riferite alla relazione di riferimento di cui all'art. 29-ter, comma 1 – lettera m) del D.Lgs. n. 152/06 per installazioni soggette ad AIA regionale";

Atteso che ai sensi del punto 9-septies dell'art. 29-sexies del D.Lgs. n. 152/2006 l'A.I.A. deve prevedere l'obbligo da parte del gestore di presentare una garanzia finanziaria a favore dell'autorità competente a copertura degli interventi in caso di inquinamento significativo del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose al momento della cessazione definitiva dell'attività e dato atto che il D.Lgs. n. 46/2014 preannuncia l'emanazione di decreti attuativi da parte del Ministero dell'Ambiente ai fini di stabilire le modalità e i criteri per determinare l'importo di tali garanzie finanziarie da prestare;

Considerato che per la definizione delle tempistiche degli adempimenti di cui ai precedenti due capoversi la Città Metropolitana di Genova emanerà appositi provvedimenti salvo specifici interventi normativi sull'argomento;

Vista la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio protocollo n. 22295 GAB del 27.10.2014, recante "Linee guida sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recate dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46", la quale, in merito all'applicazione dell'istituto del rinnovo periodico, specifica che (punto 3, lettera d) della circolare): "sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) in vigore alla data del 11 aprile 2014 (di fatto la loro durata è raddoppiata)...omissis);

Considerato quindi che alla luce delle indicazioni della suddetta circolare la nuova scadenza individuata dell'A.I.A. è quella del 18.06.2024;

Atteso che LIGUROIL S.r.l. è certificata UNI EN ISO 14001;

Ritenuto pertanto necessario allineare l'A.I.A. anche alle modifiche normative sopra citate;

Ritenuto altresì necessario provvedere ad un più complessivo riallineamento delle prescrizioni dell'A.I.A. vigente in tema di analisi dei rifiuti in ingresso e uscita dall'impianto;

Considerato che la Liguroil S.r.l., con comunicazione assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 97284 del 15.12.20015, ha informato che in data 11.12.2015, ha disposto a favore della Città Metropolitana di Genova un versamento di € 2.000,00 quale contributo per le spese di istruttoria da introitarsi secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Stuttura Accertamento	Esigibilità
3010201	035	3001628	2.000,00	243	2015

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

Tutto quanto ciò premesso

DISPONE

- a) di sostituire la tabella 1 (elencante i rifiuti in ingresso, i codici operazione con cui possono essere conferiti in Liguroil e le attività svolte sugli stessi all'interno dell'impianto Liguroil) e allegata al P.D. n. 2545/2014 con altra tabella aggiornata, che va a costituire parte integrante del presente Provvedimento;
- b) di sostituire la planimetria dell'insediamento allegata al P.D. n. 2545/2014 con altra planimetria aggiornata, parte integrante del presente Provvedimento;
- c) di sostituire integralmente le sezioni "Prescrizioni di carattere generale" e "Prescrizioni in materia di rifiuti" del Provvedimento Dirigenziale n. 2545 del 18.06.2014 come riportato nell'allegata relazione tecnica che costituisce parte integrante al presente Provvedimento;

- d) di integrare il PMC redatto da Arpal, costituente parte integrante al P.D. n. 2545/2014, con quanto indicato alla prescrizione 117 – a) – ii) della rinnovata sezione prescrittiva in tema di rifiuti;
- e) di modificare, in accordo con Arpal, il Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Genova n. 2545 del 18.06.2014, nella parte relativa ai controlli di parte pubblica, per uniformarlo alle frequenze impartite ad impianti analoghi a quello di Liguroil:

### 3 - CONTROLLI A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente Piano, e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui il presente Piano è parte integrante, l'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova svolge, ai sensi del comma 3 dell'art.29-decies del D.lgs n.152/06 e s.m.i. e con oneri a carico del gestore, le attività indicate nella seguente tabella.

#### Attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Frequenza	Parametri	Numero di controlli da parte di ARPAL nell'arco della validità dell'AIA (*)
Visita di controllo in esercizio	Annuale	---	12
Esame della Relazione Annuale	Annuale	---	12

(\*) dal P.D. n. 2545/2014

- f) di integrare il P.D. n. 2545 del 18.06.2014 con le seguenti prescrizioni:

#### Prescrizioni in merito al monitoraggio delle acque sotterranee e dei suoli

- 1) entro 6 mesi dall'emanazione del presente provvedimento l'Azienda dovrà presentare alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL una relazione nella quale vengono definiti: il numero e l'ubicazione dei punti controllo (sondaggi/scassi), i parametri da ricercare e le metodiche analitiche da utilizzarsi. Le modalità di tali controlli dovranno essere concordati preventivamente con la Città Metropolitana di Genova e l'ARPAL;
- 2) l'Azienda dovrà eseguire il monitoraggio delle acque sotterranee almeno una volta ogni 5 anni. La prima indagine dovrà essere eseguita entro 12 mesi dalla data del presente provvedimento;
- 3) l'Azienda dovrà eseguire il monitoraggio dello stato di contaminazione del suolo in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito almeno una volta ogni 10 anni. La prima indagine dovrà essere eseguita entro 12 mesi dalla data del presente provvedimento;
- 4) la tempistica indicata ai precedenti punti potrebbe essere oggetto di revisione a seguito dell'emanazione di specifiche indicazioni normative che intervengano prima delle suddette scadenze;
- 5) l'Azienda dovrà comunicare con almeno 15 giorni di anticipo le date dei campionamenti in modo da consentire a personale tecnico degli enti di effettuare prelievi in contraddittorio;
- g) entro 10 giorni dalla data di emanazione della presente Determinazione dovranno essere versati alla Città Metropolitana di Genova € 2.000,00 di spese istruttorie previste per gli interventi di modifica delle Determinazioni autorizzative dal D.M.A. 24.04.2008 e D.G.R. Liguria n. 781 del 12.06.2009. Il mancato versamento della tariffa istruttoria determinerà la sospensione della validità della presente Determinazione. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dovrà essere inviata alla Città Metropolitana di Genova;
- h) di introitare, la somma pari a € 2.000,00, secondo il seguente schema:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Struttura Accertamento	Esigibilità

3010201	035	3001628	2.000,00	243	2015
---------	-----	---------	----------	-----	------

DISPONE ALTRESÌ

- i) di trasmettere il presente provvedimento alla Liguoroil S.r.l.;
- j) di trasmettere il presente provvedimento all'ASL 3 Genovese e all'ARPAL per i controlli di rispettiva competenza;
- k) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Liguria e al Comune di Ceranesi.

RICORDA

che restano valide le parti del Provvedimento Dirigenziale n. 2545 del 18.06.2014 e ss.mm.ii. che il presente provvedimento non ha inteso aggiornare e/o integrare esplicitamente.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento.

IL DIRIGENTE  
*Fontanella Paola*  
FONTANELLA PAOLA

Con la sottoscrizione il dirigente attesta di avere esaminato l'istruttoria preordinata all'adozione del presente provvedimento e ritiene che sussistano le condizioni per adottare l'atto nel pieno rispetto della regolarità e correttezza amministrativa.



**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Data

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Data

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

30 DIC. 2015

Data

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole

**VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

S E	Codice	Cap	Azione		Importo €	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CIG	CUP	Note	
						N	Anno	N	Anno	N	Anno				
E	3010201	35	3001628	+	2.000,00					243	2015				
<b>TOTALE ENTRATE</b>					+	2.000,00									
<b>TOTALE SPESE</b>					+	0,00									

Il funzionario che ha effettuato la verifica contabile

Data

29 DIC. 2015

Podestà Marina

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Data

30 DIC. 2015

IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE  
 DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA PER  
 15 GIORNI DAL 30 DIC. 2015

Il Responsabile della Pubblicazione  
 Dott. Alessandro Fasciolo